

**ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E
QUALIFICAZIONE**

Art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023

Il sottoscritto _____

c.f. _____

in qualità di _____

dell'operatore economico _____

c.f. _____

p.Iva _____

con sede legale in _____

indirizzo _____

pec _____

TENUTO CONTO

che nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023 (da qui anche "Codice") di importo inferiore ad Euro 40.000,00, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti e che la Stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili, amministrative e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci o di formazione di atti falsi o uso degli stessi, con riferimento alle prestazioni dedotte in contratto in favore del Comune di Noale, quanto segue:

- Sezione I: cause di esclusione automatica -

- (art. 94, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023) che, con riferimento al sottoscritto dichiarante, ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso articolo, non è stata adottata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del Codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. n. 309/1990, dall'art. 291-quater del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al D.P.R. n. 43/1973 e dall'art. 452-quaterdecies del Codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'art. 2635 del Codice civile;
 - c) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice civile;
 - d) frode ai sensi dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995;
 - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- f) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. n. 109/2007;
 - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. n. 24/2014;
 - h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- (art. 94, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023) che, con riferimento al sottoscritto dichiarante, ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso articolo, non sussistono le ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 bis e 92, commi 2 e 3 del Decreto medesimo con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- (art. 94, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023) che l'operatore economico non versa in alcuna delle seguenti cause di esclusione, laddove applicabili:
- a) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, mancata redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
 - d) sottoposizione a liquidazione giudiziale o stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o attuale soggezione a procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del Codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
 - e) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
 - f) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
- (art. 94, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023) che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, siccome individuate nell'Allegato II.10 al Codice;

- Sezione II: cause di esclusione non automatica -

- (art. 95, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023) che l'operatore economico non versa in alcuna delle seguenti fattispecie, laddove applicabili:
 - a) sussistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
 - b) insorgenza di una situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del Codice, non diversamente risolvibile, determinata dalla partecipazione dell'operatore economico;
 - c) sussistenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura di gara che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - d) sussistenza di accordi con altri partecipanti alla procedura di gara ai fini della formulazione dell'offerta, di talché la stessa non risulti imputabile ad un unico centro decisionale;
- (art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023) che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, siccome individuate nell'Allegato II.10 al Codice, tenuto conto che la gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto e che la causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione;

- Sezione III: illecito professionale grave -

- (artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023) che l'operatore economico non si è reso colpevole di illeciti professionali gravi, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità e, in particolare:
 - a) che non vi è stata irrogazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore di sanzione esecutiva in relazione all'oggetto dell'appalto;
 - b) che non vi è stato tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio e che non sono state fornite, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
 - c) che l'operatore economico non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
 - d) che non vi è stato da parte dell'operatore economico grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
 - e) che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
 - f) che non vi è stata omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- g) che non è stata contestata la commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del Codice, di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
- h) che non è stata contestata o accertata la commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del Codice, di taluno dei seguenti reati consumati:
- abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 - bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
 - i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
 - i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

- Sezione IV: requisiti di ordine speciale -

- che l'operatore economico è iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto, con i seguenti dati:

Provincia di iscrizione _____

numero di iscrizione _____

attività _____

codice _____

DICHIARA INFINE

di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Luogo e data

Firma

In caso di sottoscrizione apposta in forma analogica, si allega copia del documento di identità in corso di validità